

DISCIPLINARE DEFINITIVO PER LA PARTECIPAZIONE AL "VILLAGGIO DI BABBO NATALE" ORGANIZZATO DAL COMUNE DI ACQUI TERME

1. TITOLO E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE

L'Amministrazione Comunale di Acqui Terme, intende organizzare una manifestazione denominata "VILLAGGIO di Babbo Natale", con il posizionamento di casette in legno nella zona di Piazza Italia, e Corso Dante, nel periodo dal 07/12/2019 al 25/12/2019, con il seguente orario di apertura:

Il Martedì/Venerdì/Sabato/Domenica dalle ore 9 alle ore 20

Il Lunedì/Mercoledì/Giovedì dalle ore 10 alle ore 19,30

2. ORGANIZZATORE

L'organizzatore della manifestazione "VILLAGGIO di Babbo Natale" è il Comune di Acqui Terme – Ufficio Turismo Settore Servizi al Cittadino con sede in Piazza Levi n. 12 – Tel. 0144.770274 0144.770298, Fax 0144. 770288, E-mail: turismo@comuneacqui.com – Pec: acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it - di seguito chiamato COMUNE

3. AMMISSIONE – Caratteristiche spazi espositivi

L'ammissione alla manifestazione e la conseguente assegnazione dello spazio espositivo avverranno compatibilmente con la disponibilità degli spazi espositivi che attualmente consistono in 13 chioschi in legno a pannelli "eco" mt. 3 x 3;

Nei chioschi in legno sono ammessi: hobbysti, commercianti, artigiani, ambulanti (ogni partecipante dovrà essere in regola con la propria normativa di riferimento).

E' fatta salva la possibilità, rimessa alla discrezione dell'organizzatore e/o a scelta del richiedente (e comunque salvo approvazione dell'organizzatore stesso) di collocare nel medesimo spazio espositivo più soggetti. E' facoltà dell'organizzatore modificare l'assetto della ripartizione degli spazi.

Il COMUNE si riserva il diritto di rifiutare l'ammissione alla manifestazione qualora ritenga che il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità. Il rifiuto di ammissione non può dar luogo ad alcun indennizzo o titolo.

Il COMUNE ha la facoltà di domandare ai partecipanti, prima dell'ammissione, la visione di un campione dei prodotti o di una foto che ne ritrae il contenuto che si intendono esporre negli spazi espositivi.

Le domande di richiesta di partecipazione alla manifestazione (**MODELLO A**) non potranno contenere né riserve né condizioni di sorta e dovranno pervenire al Comune di Acqui Terme – Ufficio Turismo Settore Servizi al Cittadino con sede in Piazza Levi n. 12 – Tel. 0144 / 770274 – 298, Fax 0144 / 770288, E-mail: turismo@comuneacqui.com – Pec: acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it - **entro e non oltre il termine che l'amministrazione vorrà indicare sulle domande di partecipazione.**

Oltre tale termine, le domande di partecipazione saranno prese in considerazione solo compatibilmente con la disponibilità di spazi.

4. MERCI E/O PRODOTTI

La tipologia della merce posta in vendita deve rispettare lo spirito e il tema del VILLAGGIO specifico per il quale si inoltra la richiesta di partecipazione. Le tipologie espositive ammesse sono le seguenti:

- presepi, figure ed accessori, addobbi per l'albero di Natale
- giocattoli in legno e stoffa;
- candele ed altri oggetti in cera
- prodotti dell'artigianato artistico, in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica, minerali, pietre dure;
- sculture di pasta di sale
- articoli regalo e sculture in legno;
- stampe, quadri, libri natalizi, carta da regalo;
- ricami, pizzi, merletti;
- prodotti tipici nazionali
- dolci natalizi, dolciumi, spumanti e liquori
- prodotti enogastronomici confezionati
- altri prodotti natalizi

Non sono ammesse la presenza di:

- fuochi d'artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette ed altri tipi di proiettili, pistole ad acqua;
- biglietti della lotteria, oroscopi, ecc , palloncini;

- merci che risultassero offensive al pubblico decoro;
- merci tipiche dei negozi tradizionali, supermercati o mercati settimanali o abitualmente poste in vendita in essi;
- apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI);
- tutti gli articoli che, ad inappellabile giudizio dell' Amministrazione, non siano attinenti al carattere della manifestazione

5. VENDITA PRODOTTI

Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al pubblico. In questo caso è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale delle operazioni.

6. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE MODALITA E TERMINI DI PAGAMENTO

La richiesta di partecipazione al VILLAGGIO di Babbo Natale avviene tramite il **MODELLO A)**, allegato al presente documento, debitamente compilato e sottoscritto dal titolare dell'Azienda espositrice o dal suo Legale Rappresentante (oppure dal Consorzio/Ente/Associazione in caso di partecipazioni collettive) da inoltrare al Comune di Acqui Terme – Ufficio Turismo Settore Servizi al Cittadino con sede in Piazza Levi n. 12 – Tel. 0144/770274 – 0144/770298, Fax 0144/770288, E-mail: turismo@comuneacqui.com – Pec: acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it - entro i termini di cui al precedente art. 3.

In seguito alla comunicazione di accettazione della domanda da parte del COMUNE, il partecipante dovrà far pervenire via fax, posta o consegna diretta presso il Comune di Acqui Terme – Ufficio Turismo – Settore Servizi al Cittadino l'allegato **MODELLO B)** debitamente compilato e corredato dall'attestazione di avvenuto pagamento, con bonifico bancario o conto corrente postale.

a) Corrispettivo per l' utilizzo dello spazio espositivo

Per l'utilizzo della struttura espositiva il partecipante dovrà corrispondere le seguenti tariffe:

PERIODO Dal 07/12/2019 al 13/12/2019		PERIODO Dal 14/12/2019 al 25/12/2019		INTERO PERIODO Dal 7/12/2019 al 25/12/2019	
Casetta intera € 200,00	Casetta divisa con altro operatore € 300,00	Casetta intera € 350,00	Casetta divisa con altro operatore € 400,00	€ 550,00	Casetta divisa con altro operatore € 700,00

L'importo comprende l'occupazione suolo pubblico, la Tiag (Tariffa Ambientale di Igiene Giornaliera) e l'allaccio all'energia Elettrica.

Detto corrispettivo potrà essere versato in 2 rate corrispondente l'importo sopra descritto. La prima rata (corrispondente al 50% del dovuto) dovrà essere versata la settimana prima dell'inizio manifestazione pena mancata consegna delle chiavi. Il saldo dovrà essere effettuato entro il giorno di allestimento della casetta. L'attestazione di pagamento del saldo sarà condizione per la consegna delle chiavi.

Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

- **VERSAMENTO SU C/C POSTALE** - intestato a Comune di Acqui Terme - CCP 11417151
- **BONIFICO BANCARIO** presso - BANCA CARIGE SPA FILIALE ACQUI TERME - ABI 6175 CAB 47940 - C/C 324/90 - IBAN IT 31 B 06175 47942 000000032490

In entrambi i casi dovrà essere indicata come causale: VILLAGGIO di Babbo Natale anno 2019

In caso di pagamento con conto corrente postale la ricevuta dovrà essere inoltrata all'Ufficio Turismo per Via fax allo 0144.770288 oppure per E-mail: turismo@comuneacqui.com Pec acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it

IL MANCATO PAGAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO AUTORIZZA IL COMUNE DI ACQUI TERME A REVOCARE L' AUTORIZZAZIONE SENZA CHE IL RICHIEDENTE POSSA PRETENDERE ALCUNCHE'.

b) Il corrispettivo per l'utilizzo dello spazio espositivo da parte dell'operatore comprende:

- affitto struttura espositiva;
- promozione generale della manifestazione;
- illuminazione generale dell'area espositiva;
- fornitura di energia elettrica
- montaggio e smontaggio;
- canone occupazione spazio aree pubbliche e Tiag (Tariffa Ambientale di Igiene Giornaliera)

c) Il corrispettivo per l'utilizzo dello spazio espositivo non comprende:

- sorveglianza dello spazio espositivo;
- assicurazione contro furto e incendio dei prodotti e delle attrezzature presenti nello spazio espositivo;
- pulizia quotidiana dello spazio espositivo;
- assicurazione per responsabilità civile;
- l'allestimento e l'arredamento;

7. CONTRATTO ACCETTAZIONE DELLE LINEE GUIDA

Con la firma del contratto (**MODULO B**) l'espositore si impegna a partecipare alla manifestazione nello spazio espositivo che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve il presente documento e tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi momento, dall'Amministrazione nell'interesse generale della manifestazione.

In caso di inadempienza l'Amministrazione si riserva anche di adottare un provvedimento di espulsione dell'espositore. In tale eventualità, l'espositore non ha diritto a rimborso o indennizzo alcuno.

Tale contratto dal momento della sua presentazione è irrevocabile e vincolante per il presentatore.

8. ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

L'assegnazione dello spazio espositivo sarà valida ed avrà effetto solo per l'espositore cui è stato assegnato, o per più espositori, in base all'autorizzazione che sarà rilasciata dal COMUNE.

In base alle domande pervenute verrà data priorità di assegnazione ad operatori che richiederanno il chiosco intero e non suddiviso con altro operatore.

E' ammessa la cessione totale o parziale, anche gratuita, dello spazio espositivo assegnato a condizione che la merce esposta sia confacente al disciplinare e che il Comune ne dia approvazione.

L'assegnazione dello spazio espositivo viene effettuata dal COMUNE, **con i criteri di cui all'allegato "A" del presente disciplinare.**

Il COMUNE si riserva il diritto di modificare l'ubicazione e il collocamento dello spazio espositivo in un primo tempo assegnato, qualora le circostanze lo richiedano.

La consegna dello spazio espositivo o porzione di esso verrà effettuata all'atto della distribuzione delle chiavi unitamente alla cartina predisposta indicante l'ubicazione e il numero dello spazio espositivo.

La consegna sarà effettuata nel luogo, giorno ed orario che sarà comunicato.

L'allestimento della parte interna ed esterna dello spazio espositivo dovrà essere realizzata con particolare attenzione all'immagine e al tema della manifestazione ed in osservanza delle norme delle presenti linee guida.

Lo spazio espositivo assegnato dovrà essere addobbato a cura del richiedente e completato con l'esposizione della merce in modo da essere pronto all'ora di apertura stabilita per il VILLAGGIO.

La ribalta dovrà essere rigorosamente coperta da un tessuto di colore rosso.

Lo stesso potrà essere chiuso dopo l'orario previsto per la chiusura del VILLAGGIO, salvo disposizioni diverse comunicate preventivamente all'operatore.

L'inosservanza a tali norme comporterà l'impossibilità di partecipare ad ulteriori mercatini organizzati dal COMUNE.

In particolare, si conviene che:

- lo spazio espositivo sia decorato in stile e in linea con lo spirito natalizio anche con lucciole o minilucciole sulle facciate e sulleibalte purchè di colore bianco o giallo;

- è fatto obbligo di esporre un quantitativo tale da ricoprire interamente lo spazio espositivo, oltre alle pareti interne. Tale obbligo si intende riferito a tutti i giorni di esposizione. Pertanto, l'espositore dovrà garantire il possesso di un quantitativo di materiale sufficiente per soddisfare l'obbligo sopra descritto almeno fino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno di esposizione.
- L'espositore è obbligato ad osservare l'orario di apertura indicato all'art. 1 del presente disciplinare

9. RINUNCIA

Con riferimento all'articolo 7 (contratto accettazione linee guida), chi dopo aver sottoscritto il contratto di cui al MODULO B) non prende parte alla manifestazione è obbligato a darne comunicazione per iscritto al Comune di Acqui Terme – Ufficio Turismo – Settore Servizi al Cittadino **almeno 10 giorni prima dell'apertura**, indicandone i motivi che dovrà pervenire mediante E-mail: turismo@comuneacqui.com – Pec: acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it

La mancata partecipazione non dà diritto al rimborso di quanto versato.

In ogni caso, qualora la comunicazione di mancata partecipazione avvenga non per iscritto o fuori dal termine, il rinunciante non potrà più partecipare al villaggio di Babbo Natale o ad analoghe manifestazioni organizzate dal Comune.

11. PULIZIA DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

La pulizia della parte interna dello spazio espositivo è di esclusiva competenza dell'espositore, così come dell'area adiacente fino a metri due dallo spazio espositivo.

12. PREZZI

E' fatto obbligo all'espositore di esporre il prezzo o l'elenco prezzi visibile di ogni articolo.

13. DANNI ALLO SPAZIO ESPOSITIVO

Gli spazi espositivi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna dagli espositori. Le spese di ripristino sono a carico degli espositori, che sono anche responsabili dell'osservanza delle speciali norme per l'uso delle strutture e degli impianti tecnici.

14. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA E NORME SUPPLEMENTARI

Il COMUNE si riserva di stabilire anche in deroga alle presenti linee guida norme e disposizioni giudicate opportune per meglio regolare l'esposizione e i servizi inerenti attraverso l'adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente documento e ne diventano parte integrante: esse hanno pertanto pari carattere di obbligatorietà. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente documento, il COMUNE si riserva anche il provvedimento di chiusura dello spazio espositivo. In tale eventualità, l'espositore non ha diritto a rimborsi o indennizzi ad alcun titolo.

15. DIVIETI

E' in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della manifestazione e ai suoi scopi. In particolare sono tassativamente proibiti:

- l'affissione alla parete dello spazio espositivo di targhe o manifesti;
- il subaffitto e la cessione a terzi del proprio spazio espositivo o di parte di esso, anche a titolo gratuito;
- la permanenza nello spazio espositivo e nell'area della manifestazione dopo l'orario di chiusura;
- l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;
- la messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l'autorizzazione del COMUNE
- l'esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di ammissione;
- il deposito di materiale, involucri, immondizie all'esterno dello spazio espositivo assegnato;
- i rumori fastidiosi e cattivi odori;
- la messa in funzione di macchinari ed apparecchiature che comportino l'uso di fiamme ed emissioni di gas, senza previa autorizzazione del COMUNE;
- l'utilizzo di trapani, sostanze coloranti o altra attrezzatura che possa danneggiare le strutture espositive;
- l'asportazione dei prodotti esposti e del materiale di installazione prima della chiusura della mostra e dell'autorizzazione degli organizzatori;
- l'accensione di stufe (sono consentiti solo termoventilatori e/o radiatori ad olio tramite alimentazione con proprio generatore silenziato).

L'inadempienza alle norme del presente documento può comportare l'immediata chiusura dello spazio espositivo e l'esclusione da successive edizioni della manifestazione.

16. FORZA MAGGIORE RINVIO, RIDUZIONE O ANNULLAMENTO DEL VILLAGGIO

Il VILLAGGIO avrà luogo anche in caso di maltempo.

Il COMUNE ha comunque la facoltà insindacabile di apportare variazioni alle date ed agli orari di svolgimento del VILLAGGIO **fino a 8 giorni** prima dell'evento, senza che l'espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e sollevarsi dagli impegni assunti.

L'Amministrazione potrà inoltre decidere di ridurre il VILLAGGIO, di annullarlo completamente o parzialmente, senza comunque dover corrispondere indennizzi, penali o danni di sorta. In tal caso il COMUNE dovrà comunicare le modifiche per iscritto o anche a mezzo fax e/o e-mail, almeno 15 giorni prima. In questo caso le somme versate saranno restituite.

Qualora la manifestazione venga sospesa per causa di forza maggiore (eventi atmosferici, pubblica incolumità, sicurezza) nessun rimborso è dovuto all'espositore;

17. CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL T.U.E.L. 30 giugno 2003 n° 196

I dati forniti dall'espositore tramite la domanda di partecipazione saranno trattati ai sensi del T.U.E.L. 30 giugno 2003 n° 196. Sottoscrivendo il contratto (MODELLO B) l'espositore autorizza il COMUNE a utilizzare i dati forniti per operazioni di natura amministrativa (fatturazione), statistica (in forma anonima), promozionale (informazioni per il pubblico e la stampa).

18. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il Tribunale di Alessandria.

19. DISPOSIZIONI FINALI

Gli espositori ed i loro dipendenti hanno l'obbligo di osservare e fare osservare le disposizioni impartite dal COMUNE, in caso contrario saranno esclusi dalla manifestazione, senza poter vantare diritto alcuno a rimborsi e/o risarcimenti, ma con l'obbligo di pagare gli eventuali danni morali o materiali causati dalle loro inadempienze.

20. SANZIONI

Le violazioni delle norme contenute nel presente disciplinare verranno sanzionate ai sensi della normativa nazionale vigente e di quanto disposto dall'art. 51 del Regolamento comunale di mercato su aree pubbliche approvato con D.C.C. nr. 77 del 18/11/98 e dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

L'espositore è responsabile di tutti i danni causati alle persone e alle cose, comprese le cassette assegnate, e qualora accertato verrà punito con una sanzione amministrativa pari al doppio di quanto versato per l'utilizzo del chiosco a settimana.

CRITERI ASSEGNAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

I criteri di valutazione sono i seguenti:

- a) partecipazione a una o più edizioni precedenti del VILLAGGIO di Natale come espositore, 6 punti;
- b) produzione e vendita di oggetti fatti in proprio ed in modo artigianale dal richiedente, valutati in base al livello di difficoltà di produzione, di particolarità e unicità del prodotto, 1-8 punti;
- c) vendita di merci che si distinguono per tipicità in base a usi e costumi locali, 1-12 punti;
- d) vendita di merci che si distinguono per qualità e per originalità, 1-8 punti;
- e) vendita di merci che caratterizzano in particolare il periodo natalizio nonché invernale, 1-8 punti;
- f) presenza dal vivo dell'artigiano e realizzazione di oggetti sul posto, 8 punti.
- g) priorità di assegnazione ad operatore che richiederà intero spazio espositivo.

In caso di parità verrà data priorità alle richieste per l'intero periodo. Successivamente verranno scelti i richiedenti che seguendo l'ordine cronologico hanno presentato la domanda per primi, ovvero in caso di ulteriore parità, per sorteggio.

Per poter raggiungere gli obiettivi di cui alle premesse il COMUNE si riserva in ogni caso il diritto di assegnare, a suo insindacabile giudizio, un certo numero di spazi espositivi, nella percentuale massima del 10%, ad organizzazioni con finalità di carattere istituzionale e/o di interesse generale, e/o per la vendita di prodotti scelti e definiti, anche da parte di realtà economiche e societarie, che per tipicità sono rappresentativi del territorio e/o del carattere natalizio e invernale in modo immediato e facilmente riconoscibile dal turista, a condizione della stipulazione di un contratto di sponsorizzazione a favore dell'Amministrazione, i cui introiti saranno destinati esclusivamente alla copertura di spese e/o servizi generali relativi al Villaggio di Babbo Natale di Acqui Terme. In tale ipotesi la partecipazione sarà formalizzata tramite la stipula del contratto di sponsorizzazione e rimarranno applicabili le disposizioni del disciplinare.

ALLEGATO “A”

1. Il COMUNE autorizza l'assegnatario all'uso di uno spazio espositivo, così come indicati al punto 3 (Ammissione e caratteristiche degli spazi espositivi) del disciplinare per la manifestazione denominata “Villaggio di Babbo Natale”.
2. Il COMUNE predispone la graduatoria e provvede alla nomina degli assegnatari.
3. L'assegnatario si impegna a ritenere il COMUNE estraneo da eventuali danni provocati allo spazio espositivo da terzi. Tutti i danni arrecati allo spazio espositivo dovranno essere regolati tra le parti coinvolte. L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in tal senso.
4. La fornitura di corrente elettrica verrà garantita dall'Amministrazione Comunale di Acqui Terme. Alla fornitura elettrica fino alla casetta e all'allaccio provvede un tecnico indicato dal COMUNE.
5. L'assegnatario non avrà diritto ad alcun indennizzo nel caso in cui il Villaggio di Babbo Natale di Acqui Terme non dovesse essere più organizzato per causa di forza maggiore.
6. L'assegnatario è obbligato a rispettare l'orario di apertura giornaliero ed a tenere aperto lo spazio espositivo durante l'orario di apertura al pubblico e per tutto lo svolgimento della manifestazione.
7. In caso di rinunce la mancata partecipazione non dà diritto al rimborso degli importi e il COMUNE si riserva di assegnare lo spazio espositivo al successivo richiedente avente diritto.
8. Violazioni gravi o recidive possono avere per conseguenza la revoca dell'assegnazione e la risoluzione della convenzione, secondo quanto specificato dal disciplinare.
9. È consentita la cessione dello spazio espositivo o di parte di esso a terzi, salvo espressa autorizzazione scritta del COMUNE, il quale valuterà l'ammissibilità della gestione dello spazio espositivo da parte di terzi nel caso di giustificati motivi e nel caso in cui la ditta subentrante abbia la tabella merceologica compresa nel disciplinare e rispetti i requisiti richiesti dal bando.
10. E' vietata l'esposizione e la vendita di prodotti non indicati nella domanda di partecipazione e che comunque non siano immediatamente riconducibili allo spirito natalizio ed invernale.
11. La domanda di offerta è irrevocabile e vincolante per il suo presentatore. Con la sua sottoscrizione si obbliga a partecipare alla manifestazione nello spazio espositivo che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve il disciplinare del Villaggio di Babbo Natale di Acqui Terme nonché le presenti condizioni di partecipazione, così come tutte le disposizioni e prescrizioni integrative che potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale nell'interesse generale della manifestazione.
12. Nel caso in cui il COMUNE accertasse la violazione anche di una sola delle condizioni prescritte nel presente allegato, ovvero violazioni del disciplinare del Villaggio di Babbo Natale di Acqui Terme, può imporre alla ditta la chiusura (temporanea o totale) dello spazio espositivo, secondo quanto previsto dal punto 15 del disciplinare, decidendo di affidare lo stesso ad altra ditta. In questo caso la ditta estromessa nulla potrà pretendere dall'Amministrazione o dall'eventuale ditta subentrante a titolo di risarcimento danni o a qualsiasi altro titolo.
13. Il COMUNE si riserva di stabilire, anche in deroga alle procedure sopra esposte, norme e disposizioni giudicate opportune per meglio regolare l'esposizione ed i servizi connessi. Esse hanno pari carattere di obbligatorietà. In caso di inadempienza di tali disposizioni il COMUNE si riserva il diritto di chiusura degli spazi espositivi. In tal caso non si avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o risarcimento.
14. E' vietata l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati, la messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l'autorizzazione delle autorità preposte (Polizia Locale e Comune di Acqui Terme – Ufficio Turismo), l'esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di partecipazione, il deposito di materiale, involucri, immondizie all'esterno dello spazio espositivo assegnato e rumori fastidiosi. L'inadempienza di tali norme possono comportare l'immediata chiusura dello spazio espositivo e l'esclusione dalle successive edizioni, senza alcun diritto di rimborso.

15. Il COMUNE ha la facoltà insindacabile di apportare variazioni alle date ed agli orari di svolgimento della manifestazione senza che gli assegnatari degli spazi espositivi possano recedere, o comunque sciogliere il contratto e sollevarsi dagli impegni assunti.
16. I dati forniti dagli offerenti saranno trattati ai sensi della legge 196/2003. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione si autorizza l'Amministrazione Comunale ad utilizzare i dati forniti per operazioni di natura amministrativa, statistica, promozionale e di marketing. L'interessato a cui i dati si riferiscono ha la facoltà di avvalersi dei diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Il conferimento dei dati indicati nel bando è richiesto "a pena di esclusione" dalla partecipazione alla gara ed alla manifestazione. Il titolare del trattamento è il Comune di Acqui Terme – Piazza Levi n. 12.
17. L'assegnatario dello spazio espositivo dovrà provvedere ai versamenti dovuti nei termini che verranno indicati nella convenzione. In difetto decade automaticamente dal diritto alla partecipazione e si provvederà a sostituirlo con il successivo richiedente avente diritto.
18. Gli spazi espositivi assegnati e non allestiti in tempo utile per l'inizio della manifestazione o lasciati in stato di visibile incuria, saranno considerati abbandonati e il COMUNE potrà disporne, a sua discrezione, senza alcun obbligo di rimborso.
19. In caso di rinuncia o di abbandono, il COMUNE, oltre che riservarsi la facoltà di cedere a terzi gli spazi abbandonati per qualsiasi motivo o causa e a trattenere per intero il pagamento dovuto, si riserva il diritto di perseguire l'espositore per vie legali per gli eventuali danni subiti.
20. L'espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose, comprese le strutture assegnate, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni, e per qualsiasi altro motivo, anche dal personale alle proprie dipendenze e dai propri collaboratori. In relazione a quanto sopra, all'assegnatario dello spazio espositivo incombe l'obbligo di assicurarsi a cautela di tutti i rischi di responsabilità civile verso terzi.
21. L'assegnatario dello spazio espositivo è direttamente responsabile nell'ambito del proprio spazio dalle attività svolte e delle relative operazioni di allestimento e smontaggio per tutto quanto è disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
22. La quota di partecipazione che gli assegnatari saranno tenuti a versare al COMUNE potrà essere aggiornata di anno in anno e comunque viene precisamente indicata nel modulo di partecipazione.
23. La ditta o società dichiara di non essere destinataria di provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, di non essere coinvolta in procedure concorsuali, di essere in regola con la normativa antimafia.
24. Il COMUNE non risponde per i furti e/o danni eventualmente subiti dagli espositori nel corso della manifestazione. In tal senso gli espositori potranno, per conto proprio, stipulare apposita polizza assicurativa.

Il presente allegato di condizioni per la partecipazione viene sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta o della società che partecipa alla gara e deve essere allegato a pena di esclusione alla domanda di partecipazione.

Letto, accettato e sottoscritto

DATA

FIRMA

(allegare documento di identità in corso di validità)